DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1966.

Classificazione tra le statali della strada n. 512 « del lago di Cavazzo ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 245 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 52 a Tolmezzo-Cavazzo-Interneppo-Trasaghis-innesto strada statale n. 13 presso Gemona » della lunghezza di km. 21 + 200;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 52 a Tolmezzo-Cavazzo-Interneppo-Trasaghis-innesto strada statale n. 13 presso Gemona », della lunghezza di km. 21 più 200, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 512 « del lago di Cavazzo ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addi 12 settembre 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1966 Registro n. 21 Layori pubblici, foglio n. 32

(8361)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1966.

Costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello Stato Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che, ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, occorre procedere alla costituzione delle Direzioni generali del Ministero della difesa e stabilire il relativo ordinamento interno e la ripartizione dei compiti di ciascuna Direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 31 dicembre 1966 è costituita la Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito del Ministero della difesa di cui agli articoli 1 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Sotto la stessa data:

è soppressa la Direzione generale personale ufficiali (Esercito);

sono trasferite alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito del Ministero della difesa le attribuzioni ad essa devolute dal citato art. 13, svolte dalla soppressa Direzione generale e da altri uffici del Ministero.

Art. 2.

L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale:

compiti di segreteria del direttore generale e trattazione delle pratiche a lui riservate; pratiche relative al personale in servizio presso la Direzione generale; pubbliche relazioni; studi nelle materie di competenza; coordinamento nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più divisioni; pratiche relative all'espletamento dei concorsi per l'ammissione ai corsi di Stato Maggiore; relazioni sull'attività della Direzione generale; studi per l'introduzione dei moderni principi di tecnica organizzativa nell'attività della Direzione generale; custodia e aggiornamento dei documenti classificati; servizi di economato e generali; ricezione, smistamento e inoltro della corrispondenza.

Ufficio generali:

stato, avanzamento, trattamento economico, documentazione caratteristica e matricolare, disciplina e movimento degli ufficiali generali del servizio permanente e delle categorie del congedo.

1º Divisione (reclutamento):

reclutamento degli ufficiali in servizio permanente e di complemento; stato dei sergenti allievi ufficiali di complemento e dei sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina; nomine dirette.

2ª Divisione (impiego ufficiali):

impiego degli ufficiali ferme restando, in materia, le attribuzioni dei capi di Stato Maggiore.

3ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali in servizio permanente):

stato e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo dell'Arma dei carabinieri, del ruolo normale dell'Arma di fanteria e del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

4º Divisione (stato e avanzamento ufficiali in servizio permanente):

stato e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali delle Armi di cavalleria, di artiglieria, del genio, dei Servizi tecnici di artiglieria, della motorizzazione, chimico-fisico, del genio, delle trasmissioni e geografico e dei Servizi automobilistico, sanitario (ufficiali medici, ufficiali chimici farmacisti), di commissariato (ufficiali commissari, ufficiali di sussistenza), di amministrazione e veterinario.